



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 26/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventisei del mese di Maggio alle ore 18:30, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BAIGUINI FEDERICO	X		8	RAINERI MICHELE	X	
2	BONOMELLI MAURO		X	9	AMIGHETTI RACHELE	X	
3	PELLEGRINELLI LAURA	X		10	FACCHINETTI NICOLA	X	
4	CAPITANIO MARIA GRAZIA	X		11	AZZALINI MASSIMO		X
5	BETTONI GIANPIETRO	X		12	VISPA ANDREA	X	
6	BONADEI ANDREA	X		13	BELLINELLO MARCO		X
7	FIGAROLI SIMONA	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Assiste **IL SEGRETARIO COMUNALE Alessandra Locatelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **il Sindaco arch. Federico Baiguini**, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il **Sindaco-Presidente** introduce il terzo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Vice-Sindaco Pellegrinelli che comunica che la prima rata TARI avrà scadenza 06.07.2026 e la seconda rata il 16.12.2026.

Indica che rispetto allo scorso anno c'è stato un aumento di circa 12.000,00 euro derivante da una diminuzione di circa 2.000,00 € per i costi fissi ed un aumento dei costi variabili di circa 14.000,00 €. Continua indicando che il 50,50% dei costi sono posti a carico delle utenze domestiche, mentre la quota delle utenze non domestiche è pari al 49,50%. Ricontra una riduzione per le utenze domestiche dello 0,09% con un aumento di circa 5/6€ per utenza, mentre per le utenze non domestiche risulta un rialzo di circa 1,2%.

Il Consigliere Facchinetti chiede se si può inserire la raccolta del verde nel periodo estivo (periodo potature), da valutare con il gestore. Riferisce che qualcuno ha chiesto perché non ci sono più le ceste del verde.

L'Assessore Pellegrinelli comunica che la possibilità è stata vagliata con il gestore, ma che non risulta conveniente procedere con il servizio di raccolta del verde. Ricorda che quanto è stato sperimentato il servizio, si trovavano all'interno dei cestoni anche altri rifiuti, pertanto, per andare incontro ai cittadini, si è valutato di ampliare l'orario di apertura del centro di raccolta.

Il Sindaco conferma quanto indicato dal Vice Sindaco identificando anche casistiche particolari e ribadendo che il problema è l'abbandono dei rifiuti. Ricorda anche che è stato incentivato il compostaggio.

Dopo di che, non essendoci ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la propria deliberazione consiliare n. 22 assunta in data odierna di approvazione del PEF 2026-2029;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.10

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n /

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Facchinetti e Vispa)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 25 del 06/05/2021 riportata in calce alla presente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti di procedere con gli atti necessari, al fine di consentire all'ufficio tributi l'applicazione del bonus sociale TARI agli aventi diritto, di predisporre il ruolo tari e la postalizzazione degli avvisi di pagamento.

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri Presenti n.10

Consiglieri Favorevoli n. 8

Consiglieri Contrari n /

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consiglieri Facchinetti e Vispa)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Deliberazione N° 25 del 06/05/2026

PREMESSO CHE:

- 1) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 2) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 3) l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- 4) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- 5) la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- 6) la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- 7) la delibera di ARERA n. 397/2025 del 05/08/2025 recante *“ approvazione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR -3) ”*
- 8) l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- 9) il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico -finanziario per il periodo 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

CONSIDERATO in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali che l'art 1, comma 169, della l. 27/12/2006 n. 296 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che ai sensi del DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per*

la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) con cui è stata introdotta una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

PRESO ATTO della proposta di deliberazione dell'area governo del territorio-servizio ambiente e patrimonio ad oggetto "Approvazione del piano economico finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti quadriennio 2026-2029" posto al punto precedente dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale.

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla TARI deve garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre, indicate nel prospetto Piano Finanziario, così come previste dalla determinazione ARERA e relative al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche e alle entrate da recupero evasione tributaria e da procedure sanzionatorie;

VISTO il prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

Totale costi del piano economico-finanziario anno 2026	€ 1.417.242,00
--	----------------

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

Totale Quadro Tariffario 2026	€ 1.372.497,00
Parte Variabile	€ 841.265,00
Parte Fissa	€ 531.232,00

DATO ATTO dell'elaborazione delle tariffe TARI 2026 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sulla scorta dell'incidenza della spesa del servizio risultante dal PEF annualità 2026;

CONSIDERATO che il sistema tariffario si articola in quota fissa e quota variabile ed in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

VISTA la proposta delle tariffe da applicare per l'anno 2026, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa ove le stesse sono esplicitate in riferimento alle utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO altresì che, come indicato nell'allegato, è prevista la totale copertura dei costi;

RITENUTO DI CONFERMARE, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5 %, come da comunicazione del 05/02/2026 ns prot.n.2373;

RICHIAMATE le delibere Arera n. 386/2023 e n. 133/2025 con cui sono stati introdotte le seguenti componenti perequative unitarie:

- a) UR1 pari ad € 0,10 per utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) UR2 pari ad € 1,50 per utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- c) UR3, pari ad € 6,00 per utenza per anno, per applicazione del bonus sociale previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entrato in vigore con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025 a partire dall'anno 2025 da applicare agli aventi diritto sulla TARI 2026;

PRESO ATTO che alla data del presente atto l'Autorità non ha provveduto ad aggiornare gli importi delle componenti perequative e che pertanto in sede di emissione delle bollette di pagamento, in mancanza dell'aggiornamento delle suddette quote, si provvederà ad inserire gli importi stabiliti come sopra indicati;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2020 e modificato con delibera n. 14 del 26/04/2023, che ne disciplina le modalità di riscossione;

DATO ATTO dell'attivazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entrato in vigore con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025 la cui applicazione, per gli aventi diritto sulla TARI 2026, deve avvenire entro il 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che per l'applicazione del bonus TARI, vi è la necessità di un prolungamento delle tempistiche di elaborazione delle bollette 2026 derivante da un'ulteriore fase di controllo che l'ufficio deve effettuare per l'emissione dello stesso, e ritenuto pertanto di stabilire i seguenti termini di pagamento:

- prima rata scadenza 06/07/2026
- seconda rata scadenza 16/12/2026

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile Area gestione risorse tributi e commercio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 16/12/2025 e s.m.i, anno 2026;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato "*determinazione tariffe 2026*" al presente atto quale parte integrante della stessa ove sono esplicitate le tariffe TARI 2026, definite tenendo conto dell'incidenza dei costi del PEF di cui alla proposta di deliberazione posta al punto precedente dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, ed in particolare dell'annualità PEF 2026 dando atto, come riportato nello stesso allegato, che è assicurata la copertura totale dei costi.
3. Di confermare, come già stabilito negli anni precedenti, che le utenze non domestiche della categoria 27 siano collocate nella categoria 26, con applicazione della relativa tariffa.
4. Di dare atto che all'importo della TARI dovuta devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1(€ 0,10) UR2(€ 1050) e UR3(€ 6,00)* ad utenza per anno, fatti salvi eventuali aggiornamenti;
5. Di definire, ai fini dell'applicazione delle componenti perequative, i seguenti criteri al fine d'individuare "l'utenza" imponibile (unico punto di conferimento):
 - utenze domestiche: per ogni contribuente, abitazione con annesso pertinenze, si è in presenza di una sola utenza;
 - utenze non domestiche: per ogni contribuente si è in presenza di una utenza nel caso di più utenze collegate a diverse categorie TARI, ubicate nella stessa area di circolazione.
6. Di stabilire i seguenti termini di pagamento delle rate
 - prima rata scadenza 06/07/2026
 - seconda rata scadenza 16/12/2026
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

8. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire all'ufficio tributi l'applicazione del bonus sociale TARI agli aventi diritto, di predisporre il ruolo tari e la postalizzazione degli avvisi di pagamento.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
arch. Federico Baiguini
Atto Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandra Locatelli
Atto Firmato Digitalmente
